

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1987

Modifiche alla legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di riscossione di stipendi, pensioni ed altri assegni

ONOREVOLI SENATORI. – Un breve commento ritengo sufficiente alla presentazione del seguente disegno di legge ispirato all'opportunità di semplificare al massimo – e nel rispetto della correttezza amministrativa – le procedure per la riscossione dell'assegno di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, erogati dal Ministero dell'interno, in favore dei cittadini portatori di *handicaps*.

Questo intendimento fu certamente presente al legislatore alcuni anni fa, quando approvò la legge 7 agosto 1985, n. 428, il cui articolo 1 merita, alla luce dell'esperienza degli ultimi mesi, precisazioni e dettagli ulteriormente semplificatori.

Si è, conseguentemente, presentato il seguente, breve, disegno di legge che si raccomanda alla sollecita approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 è sostituita dalla seguente:

«*d*) semplificare, a domanda dell'interessato anche con l'accreditamento in conto corrente postale o bancario, i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, il sistema di pagamento di tutte le pensioni, comprese quelle civili erogate dal Ministero dell'interno, nonchè quello per le indennità di accompagnamento».

Art. 2.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ai soli fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.